



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 19 giugno 2015

Decreto n. 115/2015

OGGETTO: D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, art. 9: coordinamento tra il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) e gli strumenti della pianificazione di bacino di cui alla Parte Terza del D. lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Avvio della procedura di adozione di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)” e di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)” ai sensi degli artt. 66 e 68 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.: pubblicazione di schema del Progetto di Variante ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;
- il DPR 1° giugno 1998, recante “Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po”;



- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. aa del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180*”,
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. cc del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- in particolare, gli articoli da 65 a 68 del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

VISTI, INOLTRE

- il “*Trattato sul funzionamento dell’Unione europea*” (di seguito brevemente definito TFUE) stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007;
- in particolare, il Titolo XX (artt. 191 – 193) del TFUE, relativo all’Ambiente;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;
- in particolare, l’articolo 9 (*Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*) del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante “*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*” e s. m. i. ;
- in particolare, l’articolo 4 (*Disposizioni transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;



- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*) convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- in particolare, l'art. 11 bis del suddetto D. L., che ha modificato l'art. 7, comma 8 del D. lgs. n. 49/2010;

VISTI, ALTRESÌ,

- il DPCM 24 luglio 1998, recante *“Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”*;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante *“Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”*;
- il DPCM 13 novembre 2008, recante *“Approvazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del 19 luglio 2007, n. 5”*;

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 19 del 9 novembre 1995, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il *“Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”*;
- la Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995” (PSFF)*;
- la Deliberazione C. I. n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il *“Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate” (c. d. PS 267)*;
- la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il *“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”*;
- la Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il *“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po” (PAI Delta)*;
- la Deliberazione C. I. n. 12 del 18 marzo 2008, recante *“Indirizzi e modalità per la revisione del quadro conoscitivo del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi ed in adempimento dell’art. 1, comma 9 dell’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) di tale Piano stralcio”*;
- il Decreto del Segretario Generale n. 76 del 22 dicembre 2010, recante *«D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”: adempimenti di competenza dell’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 11»*;



- il documento *“Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischi di alluvioni”* del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato il 16 aprile 2013 sul sito web dello stesso Ministero);
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato la *“Presenza d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari”*;
- il Decreto del Segretario Generale n. 122 del 20 giugno 2014, recante *“Articolo 10 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 (recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”): pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e dello schema di Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni ai fini dell’informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l’utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto idrografico Padano”*;
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 22 dicembre 2014, recante *“D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d’atto del “Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” e pubblicazione dello stesso per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui all’art. 9 del suddetto Decreto» ”*;

RICHIAMATA, ALTRESÌ

- la Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il *“Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po”* (successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013) in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato Istituzionale si questa Autorità ha adottato il *“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”* (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della legge n. 183/1989 e s. m. i., in conformità all’art. 1, comma 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni in legge n. 267 del 3 agosto 1998) nonché dell’art. 1bis del D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione di tale Decreto legge. Il PAI è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI costituisce, in particolare, lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessate, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo dell’ambito territoriale di riferimento costituito dall’intero bacino



- idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (individuato come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998) chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta. In particolare, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il PAI persegue l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, tra l'altro, ha esteso a tutti i corsi d'acqua del bacino del Po, la delimitazione e la normazione delle Fasce fluviali precedentemente introdotta dal "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*", adottato da questo Comitato con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 (in attuazione del Programma di redazione del Piano di bacino per stralci adottata con la menzionata Deliberazione C. I. n.19 del 9 novembre 1995) e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998, con l'obiettivo primario di assicurare ai territori interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali (classificate come Fascia A o *Fascia di deflusso della piena di riferimento* – corrispondente alla piena con tempo di ritorno duecentennale - , Fascia B o *Fascia di esondazione* e Fascia C o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*) un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
 - Il PAI ha inoltre individuato cartograficamente e normato specificamente aree coinvolgibili da fenomeni di esondazioni e di dissesto morfologico di carattere torrentizio con *pericolosità* media o moderata (*Aree Em*), elevata (*Aree Eb*) e molto elevata (*Aree Ee*) presenti nell'ambito collinare e montano del bacino ed ha inoltre individuato e stabilito vincoli per le aree a rischio idrogeologico molto elevato dovuto all'esposizione di tali aree alle conseguenze di fenomeni di fenomeni alluvionali (c. d. *Aree RME*), tra cui figurano, in particolare, le *Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario di pianura* (rispettivamente classificate come *Aree B-Pr* e come *Zona I*), le quali sono state specificamente identificate per i fenomeni di inondazione che interessano il territorio di pianura del bacino idrografico del Po);
 - infine, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. L. n. 180/1998, il PAI contiene anche l'individuazione (secondo specifici criteri di zonizzazione) e classificazione delle aree rischio idrogeologico molto elevato, individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, tenendo conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale (in coerenza con le esigenze di attuazione dei principi di precauzione e di prevenzione dei danni ambientali);
 - l'Elaborato 7 del PAI contiene disposizioni di attuazione di tale Piano stralcio (di seguito anche brevemente definite *NA del PAI*), finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi della pianificazione di bacino;
 - successivamente all'approvazione ed all'entrata in vigore del PAI, questa Autorità di bacino ha poi provveduto ad adottare con Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*" (*PAI Delta*, successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008), con riguardo



a tale porzione di territorio del bacino idrografico del Po che non era stata oggetto del PAI approvato nel 2001 in virtù delle sue specifiche caratteristiche fisiche ed ambientali e, in particolare, alle peculiarità del suo assetto idraulico, che rendono necessaria una pianificazione distinta rispetto a quella delle altre porzioni del territorio del bacino padano. Anche nell'ambito di tale Piano stralcio sono state introdotte disposizioni di attuazione (di seguito anche brevemente definite *NA del PAI Delta*, contenute nell'elaborato 5 di tale Piano stralcio), con le medesime finalità delle norme attuative di cui all'elaborato 7 del PAI;

- tutti gli strumenti della pianificazione di bacino del Po menzionati ai punti precedenti perseguono, nel loro complesso, finalità ed obiettivi inerenti alla tutela dell'ambito territoriale di riferimento dalle conseguenze degli effetti dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, tra i quali, in particolare, assumono particolare rilevanza i fenomeni alluvionali. Detti strumenti di pianificazione sono stati oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche (il cui elenco è consultabile sul sito internet di questa Autorità: www.adbpo.it), allo scopo di adeguarli il più possibile all'evoluzione della situazione in atto ed ai risultati delle attività di approfondimento conoscitivo sviluppate negli anni successivi all'entrata in vigore di ciascuno degli stralci del piano di bacino sopra citati;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha profondamente modificato la previgente disciplina legislativa di riferimento della pianificazione di bacino, con particolare riguardo a quella inerente gli stralci del Piano di bacino relativi all'assetto idrogeologico;
- in particolare, l'art. 175 del citato D. lgs. n. 152/2006 ha abrogato la maggior parte delle fonti legislative richiamate in precedenza sostituendo la relativa disciplina con le disposizioni di cui alla Sezione I della Parte III (artt. 53 – 72) del Decreto medesimo, che (pur riprendendo i contenuti di molte delle norme sinora menzionate) ha introdotto significativi cambiamenti alla disciplina della pianificazione per l'assetto, soprattutto per quanto concerne l'ambito territoriale di riferimento, le autorità competenti e le procedure di adozione ed approvazione dei relativi strumenti di Piano;
- con riguardo all'*ambito territoriale di riferimento*, l'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ha previsto la redazione di un *Piano di bacino distrettuale*, facendo riferimento all'ambito territoriale del Distretto idrografico, definito dall'art. 54, comma 1 lett. t) del Decreto come "*area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici*". Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Po esso, nella vigenza dell'attuale normativa, esso è stato ricompreso nel territorio del *Distretto idrografico padano* di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) del Decreto, con il quale viene a coincidere perfettamente;
- con riguardo all'*Autorità competente* alla redazione del Piano di bacino distrettuale, essa è stata individuata con l'Autorità di bacino distrettuale prevista e disciplinata dall'art. 63 del Decreto, il quale, d'altra parte, ha stabilito l'abrogazione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 (a sua volta



abrogata dall'art. 175, comma 1 del medesimo D. lgs. n. 152/2006). Peraltro, nelle more della definitiva istituzione dei Distretti idrografici di cui all'art. 64 del D. lgs. 152/2006 e delle relative Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del medesimo Decreto, l'articolo 170, comma 2bis dello stesso (a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha prorogato le Autorità di bacino istituite ai sensi della previgente legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 del citato art. 63, facendo salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto DPCM (cfr. art. 1, comma 2, del DL n. 208/2008);

- con specifico riguardo alla pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, l'art. 67 comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 ha confermato l'istituto dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), seppure riferiti al territorio del Distretto, e ne ha mantenuto la natura giuridica di stralcio del piano di bacino distrettuale. La pianificazione per l'assetto relativa al bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (coincidente con il Distretto idrografico padano) elaborata ed adottata ai sensi della previgente legge n. 183/1989 e s. m. i. mediante le Deliberazioni del Comitato Istituzionale in precedenza menzionate, risulta pertanto conforme alle previsioni di cui all'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo ai *Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico*, il quale ha sostituito la previgente disciplina legislativa nazionale in materia;

ATTESO CHE

- nell'ambito della produzione normativa dell'Unione Europea in materia ambientale, che ha conosciuto sviluppi assai significativi dopo l'inclusione dell'Ambiente tra le materie del Trattato dell'Unione Europea (TUE) siglato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ora sostituito dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*) (di seguito brevemente definito TFUE) stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007), in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DEA*"), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 DEA);
- la DEA è stata recepita in Italia tramite il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale, tra l'altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in forza delle proroga delle previgenti Autorità di bacino disposta dal citato 170, comma 2bis del D. lgs. n. 152/2006, l'art. 4, comma 1, lett. b del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha stabilito che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, "*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18*



maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza”;

- l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni definita dal suddetto D. lgs. n. 49/2010 (in piena conformità con gli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE) è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all'adozione finale di *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015;
- la suddetta attività è in ogni caso informata al principio (ribadito nelle premesse della DEA) di utilizzare, per quanto possibile, elaborati cartografici e strumenti di pianificazione già esistenti, integrandoli ed aggiornandoli in modo tale da conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva evitando attività superflue;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- tutti i summenzionati strumenti di pianificazione (PSFF, PAI, PAI Delta e successive Varianti) adottati dall'Autorità di bacino in forza della legislazione previgente al D. lgs. n. 152/2006 sono corredati da elaborati cartografici (a scale di vario dettaglio) in cui sono state individuate e delimitate, in particolare, le aree caratterizzate dai fenomeni alluvionali;
- nell'ambito dei Piani suddetti, alle aree di cui al punto precedente sono state associate disposizioni finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi della pianificazione di bacino (ora pianificazione di bacino distrettuale), alcune delle quali di efficacia immediatamente vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989 e, attualmente, dell'art. 65, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006;
- nel corso della seduta del 21 dicembre 2010, mediante apposita comunicazione del Segretario Generale (formulata avuto riguardo ai pareri espressi dal Comitato Tecnico nelle sedute del 5 ottobre, 26 ottobre e 7 dicembre 2010), il Comitato Istituzionale è stato informato in ordine al grado di conformità della vigente pianificazione di bacino del fiume Po rispetto alle prescrizioni di cui al D. lgs. n. 49/2010 nonché rispetto alle attività da porre in essere per assicurare il pieno adempimento alle disposizioni di tale Decreto legislativo nei termini ivi previsti;
- nel corso della suddetta seduta del Comitato Istituzionale è stato pertanto possibile prendere atto che, a quella data, l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po era oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010. Al tempo stesso, tuttavia, è stato rilevato che la cartografia e gli ulteriori elaborati della pianificazione di bacino del Po sopra richiamati sono stati predisposti sulla scorta di indirizzi normativi e di criteri, nonché sulla base di metodologie, che appaiono non perfettamente coincidenti con quanto stabilito dalle disposizioni del D. lgs.



49/2010, in virtù del fatto che le finalità della pianificazione medesima, pur comprendendo quelle di cui al citato Decreto legislativo (gestione del rischio di alluvioni) non si esauriscono in esse, ma riguardano anche la tutela di altri e differenti interessi pubblici;

- dall'analisi di tale situazione ed a mente delle più volte richiamate disposizioni del D. lgs. n. 49/2010 è quindi emersa la necessità di procedere ad una verifica della congruità degli elaborati della vigente pianificazione di bacino per l'assetto relativi alla gestione dei rischi di alluvioni rispetto alle previsioni di cui al suddetto Decreto legislativo, con conseguente elaborazione di un *Piano di gestione del rischio alluvionale* (PGRA) coerente con i contenuti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 e dell'Allegato 1 al Decreto legislativo medesimo;
- a mente delle disposizioni di cui all'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010 (che stabiliscono di procedere ad un coordinamento tra la pianificazione di gestione delle alluvioni, oggetto di tale Decreto legislativo, e la pianificazione di bacino distrettuale di cui al D. lgs. n. 152/2006), è stata altresì evidenziata la necessità di procedere all'elaborazione di un Progetto di Variante al PAI ed al PAI Delta, da adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli da 66 a 68 del D. lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle scadenze stabilite dal summenzionato D. lgs. n. 49/2010. Scopo precipuo di tale Variante è quello di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA e i vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico e, in particolare, di associare alle aree individuate nell'ambito del PGRA specifiche disposizioni di PAI e PAI Delta finalizzate al conseguimento degli obiettivi dello stesso PGRA;
- a seguito della presa d'atto del Comitato Istituzionale, il Segretario Generale ha quindi adottato il Decreto n. 76 del 22 dicembre 2010, con il quale (oltre a stabilire di procedere all'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. lgs. n. 49/2010) è stato disposto di procedere all'elaborazione di un Progetto di Variante ai vigenti strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico, comprendente, in particolare, la verifica della coerenza degli elaborati cartografici di Piano vigenti rispetto ai contenuti previsti per le *mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* dall'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010 e la conseguente adozione di tutte le modifiche ed integrazioni necessarie per assicurare la suddetta coerenza;
- a seguito dell'adozione del Decreto S. G. n. 76/2010, la Segreteria Tecnica ha avviato le attività necessarie alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio relative all'ambito del Distretto idrografico padano, in coordinamento con le Regioni comprese nel territorio distrettuale;
- all'esito della suddetta attività (sviluppata in ottemperanza agli indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATMM - sul proprio sito web in data 16 aprile 2013) sono state pertanto predisposte *mappe distrettuali di pericolosità e di rischio alluvioni* elaborate a scala non inferiore a 1:25.000 (come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. 49/2010), le quali rappresentano un primo quadro conoscitivo della pericolosità



del rischio di alluvione, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Di tali Mappe il Comitato Istituzionale ha provveduto a prendere atto nel corso della seduta del 22 dicembre 2013 (con propria Deliberazione n. 3/2013);

- a seguito di tale presa d'atto, la Segreteria Tecnica ha quindi avviato le ulteriori attività di approfondimento e valutazione delle condizioni di rischio evidenziate nell'ambito delle suddette Mappe, al fine della predisposizione, sulla scorta di esse, di uno schema di *Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010;
- all'esito di tali attività, il Comitato Istituzionale ha pertanto provveduto, nella seduta del 22 dicembre 2014, a prendere atto, con Deliberazione n. 3/2014, degli elaborati del summenzionato Progetto PGRA, predisposti in conformità all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della suddetta Deliberazione C. I. n. 3/2014, il Comitato Istituzionale ha ribadito che l'Autorità di bacino proceda alla predisposizione (secondo le procedure di cui al D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) di tutte le Varianti degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale attualmente vigenti (PAI e PAI Delta) che si rendano necessarie ai fini del coordinamento di tali strumenti con il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*;
- di conseguenza la Segreteria tecnica ha dato avvio, in coordinamento con le Regioni del Distretto territorialmente interessate, ad un'attività volta alla predisposizione di uno schema di Variante degli elaborati normativi del PAI e del PAI Delta vigenti, allo scopo di aggiornarli ed integrarli con nuove previsioni in relazione ai contenuti conoscitivi del PGRA;
- in particolare, all'esito di una prima ricognizione normativa, è emersa la necessità di procedere all'integrazione delle NA del PAI e del PAI Delta vigenti con disposizioni finalizzate specificamente ad assicurare un adeguato coordinamento tra gli strumenti che costituiscono la vigente pianificazione di bacino del Po per l'assetto idrogeologico ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) al fine di garantire, per l'ambito territoriale del Distretto idrografico padano, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e le infrastrutture, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2007/60/CE;
- in conseguenza degli esiti delle summenzionata attività è stato pertanto predisposto l'allegato schema di Progetto di Variante all'Elaborato n. 7 del PAI e all'Elaborato n. 5 del PAI Delta (di seguito brevemente definito *schema di Progetto di Variante*), specificamente rivolto a introdurre nell'ambito di tali Piani stralcio le modifiche normative sopra citate (rispettivamente: introduzione del Titolo V delle NA del PAI e introduzione della Parte III delle NA del PAI Delta);
- a norma delle vigenti disposizioni di legge, costituite dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e dell'art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 con l'art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. n. 49/2010, si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'allegato schema di Progetto di Variante ai fini della promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate e della



- disponibilità dello schema medesimo per eventuali osservazioni per il periodo indicato nell'ambito del citato comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, in vista della predisposizione ed adozione del Progetto di variante definitivo;
- nel corso della fase di partecipazione attiva, saranno altresì condotti, con il coordinamento della Segreteria Tecnica, gli ulteriori approfondimenti necessari al fine di aggiornare ed integrare anche le altre parti delle NA del PAI e del PAI Delta allo scopo di renderle il più possibile coerenti con l'attuale quadro legislativo di riferimento nazionale e comunitario; le risultanze di questa attività potranno essere recepite in sede di adozione del Progetto di Variante definitivo, che sarà adottato dal Comitato Istituzionale a seguito dell'adozione definitiva del PGRA prevista per il 22 dicembre 2015;

RITENUTO:

- che sussista la necessità di procedere alla pubblicazione dell'allegato schema di Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Pubblicazione di uno “schema di Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49)

1. Si dispone la pubblicazione sul sito dell'Autorità (all'indirizzo web: <http://pianoalluvioni.adbpo.it/>) per un periodo non inferiore a 6 mesi dell'allegato “Schema di Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta”, di seguito brevemente definito “Schema di Progetto di Variante”.
2. La pubblicazione di cui al comma precedente è disposta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, allo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame ed all'aggiornamento degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po. In particolare, nel corso del periodo di pubblicazione dello schema di Progetto di Variante sul sito dell'Autorità, potranno essere presentate osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma e, comunque, dopo la definitiva adozione e pubblicazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” in



conformità con l'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010, l'Autorità di bacino procederà all'adozione di un Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del PAI e del PAI Delta ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., elaborato sulla base dello schema di Progetto di Variante allegato al presente Decreto come eventualmente integrato sulla scorta delle risultanze della fase di partecipazione attiva promossa con la pubblicazione dello schema di Progetto medesimo.

4. La Variante definitiva di cui al Progetto allegato sarà successivamente adottata, all'esito della procedura di cui all'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006. In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 66, comma 7, lett. c del suddetto D. lgs. n. 152/2006, detta Variante entrerà definitivamente in vigore non prima di un anno decorrente dalla data del presente Decreto.

ARTICOLO 2

(Contenuti dello schema di Progetto di Variante allegato)

1. Lo schema di Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta allegato al presente Decreto è articolato come segue:
 - PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V delle NA del PAI, recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”;
 - PARTE SECONDA: introduzione della Parte III delle NA del PAI Delta, recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”;


ARTICOLO 3

(Eventuali ulteriori modifiche di aggiornamento delle NA del PAI e del PAI Delta)

1. In sede di adozione del *Progetto di Variante*, di cui al precedente articolo 1, comma 3, lo schema progettuale allegato al presente Decreto potrà essere integrato con ulteriori modifiche ed integrazioni delle Norme di Attuazione del PAI e del PAI Delta attualmente vigenti, conseguenti agli ulteriori approfondimenti che saranno condotti in fase di partecipazione attiva e finalizzate all'aggiornamento dell'intero apparato normativo connesso agli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del bacino del Po per rendere dette norme il più possibile coerenti con l'attuale quadro legislativo di riferimento nazionale e comunitario, anche con riguardo al principio di semplificazione dell'attività amministrativa.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)



ALLEGATO UNICO

***SCHEMA DI PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME
DI ATTUAZIONE DEL PAI E DEL PAI DELTA.***



PARTE PRIMA
Introduzione del Titolo V delle Norme di Attuazione del
“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Po” (PAI)
contenente
“Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di
Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

TITOLO V
NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI
GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)

Art. 55

Finalità generali

1. In conformità all'art. 9 del D. Lgs 23 febbraio 2010, n. 49, le disposizioni del presente Titolo attuano il coordinamento del PAI con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* (1° PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D. Lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Art. 56

Ambito territoriale di riferimento

1. In coerenza con l'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione del PAI, l’ambito territoriale di riferimento del presente Titolo V è costituito dalla porzione del distretto idrografico padano costituita dall'intero bacino idrografico del fiume Po (come da perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19/10/1998) chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta.



Art. 57

Mappe della pericolosità, degli elementi esposti a rischio e del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010.

1. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe della pericolosità, Mappe degli elementi esposti a rischio e Mappe del rischio di alluvione* (di seguito brevemente definite *Mappe PGRA*) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:
 - la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (alluvione frequente, alluvione poco frequente e alluvione rara);
 - le relative mappe degli elementi esposti al rischio di alluvioni;
 - le mappe del livello di rischio distinto in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato).
2. Le Mappe di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:
 - Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP),
 - Reticolo secondario collinare e montano (RSCM),
 - Reticolo secondario di pianura (RSP),
 - Aree costiere lacuali (ACL),
 - Aree costiere marine (ACM).
3. Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici- Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*), all'Elaborato n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente Piano.
4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli Elaborati di Piano di cui al comma precedente, il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA.

Art. 58

Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove



necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici ai fini dell'attuazione del PGRA, con particolare riguardo all'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto della normativa regionale vigente.

2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Tali misure devono essere coerenti con quelle di seguito indicate, ferma restando la possibilità di una migliore specificazione ed articolazione delle stesse sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi:

a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

- alle aree interessate da alluvioni frequenti si applicano le limitazioni di cui all'art 29 del PAI vigente;
- alle aree interessate da alluvioni poco frequenti si applicano le limitazioni di cui all'art 30 del PAI vigente;
- alle aree interessate da alluvioni rare si applicano le limitazioni di cui all'art 31 del PAI vigente;

b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)

- alle aree interessate da alluvioni frequenti si applicano le limitazioni di cui all'art 9 commi 5 e 7 del PAI vigente;
- alle aree interessate da alluvioni poco frequenti si applicano le limitazioni di cui all'art 9 commi 6 e 8 del PAI vigente;
- alle aree interessate da alluvioni rare si applicano le limitazioni di cui all'art 9 commi 6bis e 9 del PAI vigente;

c) Reticolo secondario di pianura (RSP)

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.

d) Aree costiere lacuali (ACL)

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i..

3. Le misure di cui al comma precedente devono essere adottate, tenendo conto del nuovo quadro conoscitivo definito dal PGRA, con riferimento in via prioritaria ai Comuni che, in ogni caso, non abbiano effettuato le verifiche di



compatibilità dei propri strumenti urbanistici al PAI ai sensi degli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 devono essere coordinate con quelle assunte ai sensi del D. L 15 maggio 2012, n. 59 (convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2012 n. 100) contenente “*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*”.
5. Nell'ambito delle misure di cui ai commi precedenti le Regioni, sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione agli indirizzi di cui agli artt. 18bis e 40 (*Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio*) delle presenti NA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164.
6. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque destinate ad uso collettivo rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti.
7. I Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione.
8. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente i Comuni, all'interno dei centri edificati (come definiti dai precedenti artt. 39, comma 1, lett. c e 51, comma 4 delle presenti Norme di Attuazione), adeguano gli strumenti urbanistici e i piani di emergenza comunali al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo.

Art. 59

Aggiornamento degli indirizzi per la verifica di coerenza e per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione al PAI coordinato con il PGRA, ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5 del D. lgs n. 152/2006.

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 65, comma 5 D. lgs n. 152/2006 e, in particolare, ai fini dell'attuazione del PGRA, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Titolo V le Regioni emanano disposizioni finalizzate alla verifica di coerenza ed all'adeguamento dei rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 dello stesso D. lgs. n. 152/2006, analogo coordinamento con il PGRA e con le disposizioni del presente Titolo V deve altresì essere garantito, a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni altro piano e programma di sviluppo socio – economico e di assetto



ed uso del territorio comunque interferente con l'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 56.

3. In particolare, con riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP), trova applicazione la disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 11 delle presenti Norme.

Art. 60

Indirizzi per il mantenimento ed il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali

1. Al fine del coordinamento tra le finalità di cui all'art. 1 comma 3, (alinee 4, 7, 9 e 11) delle presenti NA del PAI e le finalità di cui all'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164), tanto gli interventi previsti degli artt. 14, 15, 17, 32, 34, 35, 36, 37 delle presenti NA quanto gli interventi definiti ai sensi della, "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" (c. d. Direttiva gestione sedimenti, adottata dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006), qualora ricadenti nell'ambito delle Fasce di mobilità morfologica (come definite nell'ambito della citata Direttiva gestione sedimenti) dovranno essere rivolti, in via prioritaria, al mantenimento ed al ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali.

Art. 61

Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni

1. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, con potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 38bis delle NA del PAI, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.
2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.



Art. 62

Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree interessate da alluvioni

1. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 38ter delle NA del PAI, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 del suddetto art. 38ter.
2. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 63

Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, qualora non abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 19 e 53 delle NA del PAI, procedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
 - i modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali;
 - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
 - le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui all'alinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
 - le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;



- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.

Art. 64

Attuazione del Titolo V delle NA del PAI nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento

1. In conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 13 e 14 delle NA, al perseguimento delle finalità ed agli adempimenti di cui al presente Titolo V provvedono, per i territori di rispettiva competenza, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento.



PARTE SECONDA
Introduzione della Parte Terza delle Norme di Attuazione
del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del
fiume Po” (PAI Delta)
contenente
“Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il
Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”

Nell'ambito dell'Elaborato n. 5 (*Norme di Attuazione*) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po” (PAI), dopo la Parte Seconda è inserita la seguente:

PARTE III
NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI DELTA E IL
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)

Art. 20

Finalità generali e ambito territoriale di riferimento.

1. In conformità all'art. 9 del D. Lgs 23 febbraio 2010, n. 49, le disposizioni del presente Titolo attuano il coordinamento del PAI con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* (1° PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D. Lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nella porzione del distretto idrografico padano costituita dal PAI Delta (come definita dal precedente articolo 2 delle presenti NA) la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Art. 21

Mappe della pericolosità, degli elementi esposti a rischio e del rischio di alluvione
(Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il
previgente quadro conoscitivo del PAI Delta, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. .
49/2010.



2. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe della pericolosità*, *Mappe degli elementi esposti a rischio* e *Mappe del rischio di alluvione* (di seguito brevemente definite *Mappe PGRA*) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI delta. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:
 - la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (alluvione frequente, alluvione poco frequente e alluvione rara);
 - le relative mappe degli elementi esposti al rischio di alluvioni;
 - le mappe del livello di rischio distinto in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato).
2. Le Mappe di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:
 - Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP),
 - Reticolo secondario collinare e montano (RSCM),
 - Reticolo secondario di pianura (RSP),
 - Aree costiere lacuali (ACL),
 - Aree costiere marine (ACM).
3. Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI Delta ai sensi del precedente articolo 4, comma 5 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 4 (*Delimitazione delle fasce fluviali – cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000*) del presente Piano.
4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento dell'Elaborato 4 del presente Piano, il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI Delta risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA.

Art. 22

Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Parte III delle presenti NA, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 4bis delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici ai fini dell'attuazione del PGRA, con particolare riguardo all'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto della normativa regionale vigente.
2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad



integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI Delta, Tali misure devono essere coerenti con i seguenti indirizzi:

- **Reticolo principale di pianura (RP):** nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 11**bis**, 11**ter** e 11**quater**, salva la possibilità di una migliore specificazione ed articolazione delle stesse sulla base dei dati ed elementi a disposizione.
 - **Reticolo secondario di pianura (RSP) e Aree costiere marine (ACM):** Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.
3. Le misure di cui al comma precedente devono essere coordinate con quelle assunte ai sensi del D. L 15 maggio 2012, n. 59 (convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2012 n. 100) contenente “*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*”.
 4. Nell'ambito delle misure di cui ai commi precedenti le Regioni, sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione agli indirizzi di cui all'art. 13 (*Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici siti nelle Fasce A-B e C1*) delle presenti NA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164.
 5. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque destinate ad uso collettivo rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti.
 6. I Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
 7. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente i Comuni, all'interno dei centri edificati (come definiti dall'art. 11**bis**, comma 1 delle presenti Norme di Attuazione), adeguano gli strumenti urbanistici e i piani di emergenza comunali al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi dei commi precedenti.

Art. 23

Aggiornamento degli indirizzi per la verifica di coerenza e per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione al PAI Delta coordinato con il PGRA, ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5 del D. lgs n. 152/2006.



1. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 65, comma 5 D. lgs n. 152/2006 e, in particolare, ai fini dell'attuazione del PGRA, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Parte III delle NA del PAI Delta le Regioni emanano disposizioni finalizzate alla verifica di coerenza ed all'adeguamento dei rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 dello stesso D. lgs. n. 152/2006, analogo coordinamento con il PGRA e con le disposizioni del presente Parte III deve altresì essere garantito, a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni altro piano e programma di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio comunque interferente con l'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2.
3. In particolare, con riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP), trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4bis, comma 5 delle presenti Norme.

Art. 24

Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni

1. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, con potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del precedente art. 11ter, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Parte III delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.
2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 25

Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del precedente art. 10, procedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Parte III delle presenti Norme di Attuazione, tramite gli approfondimenti conoscitivi e



progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- i modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali;
- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui all'alinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.

